

**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA  
Via Vittorio Veneto, 60  
89125 Reggio Calabria  
Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

Prot. 4505 del 04/01/2018

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**  
(art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Luigi Zinno

e

il dott. **Galante Massimo**,

**PREMESSO**

- che con Convenzione rep. n. 3510 del 16 novembre 2016, sottoscritta dal Dirigente del Settore 12 del Dipartimento Lavori Pubblici e dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro, è stata affidata a detto Ente l'attività di assistenza tecnica al Dipartimento 6 nell'esperimento di procedure, conferimento di incarichi e gestione delle risorse nell'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti;
- che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" n. 14152 del 18 novembre 2016, al fine di avviare tutte le attività inerenti l'attuazione, il monitoraggio e il controllo degli interventi relativi alla problematica dei trasporti e in particolare l'attuazione delle azioni e delle misure citate nel Piano Regionale dei Trasporti, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione di n. 15 esperti per il "Supporto e assistenza per la pianificazione Settoriale nel Settore dei Trasporti", affidando le relative operazioni ad Azienda Calabria Lavoro Lavoro e garantendo la copertura finanziaria di € 1.026.000,00 per la realizzazione del progetto;
- che con decreto n. 85 del 29 dicembre 2016 sono state approvate le graduatorie finali stilate dalla Commissione e, conseguentemente, sono stati nominati i n. 15 esperti per il "Supporto e assistenza per la pianificazione Settoriale nel Settore dei Trasporti" in numero di 4 esperti senior per il profilo "A", 3 esperti junior per il profilo "B", 4 esperti junior per il profilo "C", 2 esperti junior per il profilo "D", 1 esperto junior per il profilo "E" ed 1 esperto junior per il profilo "F";

- che il Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, con nota prot. n. 352668 del 13 novembre 2017, ha chiesto di voler prorogare i contratti degli Esperti di un anno e cioè fino al 29 dicembre 2018, stante la necessità di avvalersi del supporto e assistenza dei predetti al fine di proseguire le attività in corso di svolgimento secondo le previsioni di progetto;

- con successiva nota del 24 novembre 2017 prot. 367277, acquisita agli atti in data 24 novembre 2017 con prot. 4317, il Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, facendo seguito alla precedente ha evidenziato che non tutti gli esperti contrattualizzati esauriranno per intero le giornate/uomo previste dal contratto e dalla richiesta proroga, anche tenuto conto del fatto che un esperto contrattualizzato per il profilo “B”, esperto junior laurea in ingegneria, ha effettuato meno della metà delle giornate/uomo previste e ha, altresì, rilevato la necessità di potenziare il gruppo degli esperti junior con laurea in ingegneria o architettura, chiedendo di effettuare uno scorrimento di graduatoria per il profilo “C”, atteso che tutti gli esperti idonei del profilo “B” risultano già contrattualizzati, con la conseguente contrattualizzazione dell’esperto Massimo Galante, che risulta essere il primo utilmente classificato per il suddetto profilo;

- con decreto del Commissario n. 86 del 27 dicembre 2017 è stata disposta, unitamente alla proroga dei contratti in corso con gli esperti esterni per il “*Supporto e assistenza per la pianificazione Settoriale nel Settore dei Trasporti*” fino al 29/12/2018, la contrattualizzazione dell’esperto junior Massimo Galante, nell’ambito del medesimo progetto.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1**

### **Oggetto dell’incarico**

La committente conferisce al dott. Massimo Galante, che accetta, l’incarico di svolgere le attività di “*supporto e assistenza per la pianificazione Settoriale nel Settore dei Trasporti*” e precisamente fornire supporto ai Settori competenti per l’attuazione degli interventi nel Settore dei trasporti e della logistica e afferenti al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, con riferimento all’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, nonché all’avvio della redazione degli strumenti attuativi previsti dal citato Piano Direttore e all’avvio di adeguati sistemi di monitoraggio.

L’attività che sarà realizzata è volta, tra l’altro, al trasferimento delle competenze in materia di ingegneria dei trasporti e della logistica, anche attraverso attività di affiancamento al personale regionale nello svolgimento delle proprie funzioni, potenziando quindi le competenze tecnico-specialistiche ed operative del personale regionale impegnato nelle predette attività.

L’obiettivo è quello di potenziare la capacità istituzionale e migliorare la cooperazione delle pubbliche amministrazioni locali rispetto ai temi di progetto, nonché migliorare la capacità di monitoraggio del sistema dei trasporti e della logistica, mediante la definizione e il supporto allo start-up delle iniziative necessarie, anche ai fini dello sviluppo e consolidamento di competenze tra i diversi soggetti coinvolti nelle suddette attività, favorendo altresì un sistema di relazioni con l’utenza sul modello del public engagement.

## **ART. 2**

### **Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell’esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del responsabile del progetto.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il professionista potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà prevalentemente presso gli uffici della Cittadella Regionale, con disponibilità ad eventuali spostamenti sul territorio regionale per esigenze di progetto.

Non sono previsti rimborsi spese. Eventuali rimborsi di viaggio, vitto e alloggio per missioni, saranno riconosciuti solo se debitamente autorizzate.

Nel caso di missione preventivamente autorizzata dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro, le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

### **ART. 3 Decorrenza e durata**

L'incarico si intende conferito con inizio dal 4 gennaio 2018 e termine il 29 dicembre 2018, con possibilità di proroga, che, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

### **ART. 4 Compenso**

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 26.200,00, al lordo di IVA, se dovuta, delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, per numero massimo di 140 giornate/uomo.

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal Dirigente regionale responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.

Per "giornata/uomo" compiutamente realizzata s'intende l'attività lavorativa prestata durante gli orari di apertura degli uffici e per un monte ore giornaliero pari a 7 ore e 20 minuti presso il Settore preposto all'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti o presso la sede dei Beneficiari attuatori degli interventi, se espressamente autorizzato dal Dirigente regionale responsabile.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione

Calabria, trattandosi di somme a valere sulle risorse del PAC. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

#### **ART. 5**

##### **Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

#### **ART. 6**

##### **Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 7**

##### **Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. c.c..

#### **ART. 8**

##### **Codice di comportamento**

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 9**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché

per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

#### **ART. 10** **Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

#### **ART. 11** **Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

#### **ART. 12** **Conclusioni**

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).


Reggio Calabria, .....  
Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*



Il professionista  
*Antonio Jolante*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, .....  
Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*



Il professionista  
*Antonio Jolante*